



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Nola

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED]

TRA

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] presso il cui studio elettivamente domicilia, alla [REDACTED] come da

procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

OPPONENTE

E

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio elettivamente domicilia, al [REDACTED]

[REDACTED] come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 10.9.2026.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dall'intestato Tribunale in data 21.9.2018 e pubblicato in data 24.9.2018, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della [REDACTED] (d'ora in poi, per brevità, solo [REDACTED] o Banca) la somma complessiva di € 31.768,08, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese della procedura, con accessori di legge, a titolo di saldo debitorio derivante dal prestito personale nonché dalle linee di credito con carta (o contratti di credito c.d. *revolving*) che l'ingiunto aveva intrattenuto con la [REDACTED] credito poi ceduto alla [REDACTED] ed acquisito dalla [REDACTED] quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati della [REDACTED]

Con la spiegata opposizione, [REDACTED] contestava la fondatezza della pretesa creditoria della [REDACTED] per tutte le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione, cui si rinvia, e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio la Banca che resisteva all'opposizione, insistendo per il suo rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui rinvio.

Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione, che veniva attivato, dapprima, dall'opponente (cfr. verbale di mediazione negativo per mancata partecipazione della Banca del 23.5.2019, depositato dal [REDACTED] il 10.10.2019) e, successivamente - concesso nuovo termine per l'esperimento del procedimento, attesa la sua irrituale conclusione (cfr. ordinanza resa all'esito dell'udienza del 21.11.2019, nonché documentazione depositata telematicamente dalla Banca in data 28.4.2020) - veniva instaurato dall'opposta, con esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo (cfr. verbale di mediazione del 27.01.2020, depositato dall'opposta il 22.5.2020).

Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata l'istruttoria mediante nomina di C.T.U. contabile, la causa, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo,

all'udienza del 10.9.2026 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale *ex art. 281 sexies c.p.c.*, con rito cartolare *ex art. 127 ter c.p.c.* -, sulle conclusioni precisate dalle parti, è giunta alla decisione.

Va dichiarata, innanzitutto, la tempestività dell'opposizione proposta e la sua procedibilità, essendosi la parte opponente costituita nei termini.

Ciò premesso, data la sua assorbenza, occorre esaminare la doglianza, formulata dall'opponente sin dalla costituzione in giudizio, concernente la carenza di titolarità attiva della ■■■ in riferimento al credito oggetto di causa.

Giova rammentare, in primo luogo, che la *legitimatio ad causam* attiene alla titolarità, in astratto, secondo la prospettazione offerta dall'attore, del diritto controverso; mentre quando si contesta la riferibilità, in concreto, del diritto medesimo ad una delle parti, la questione non riguarda più la legittimazione attiva (o passiva), ma il merito della causa.

Ragion per cui il difetto di *legitimatio ad causam*, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione attorea, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass., n. 943 del 17.01.2017); di contro, la contestazione della concreta riferibilità del diritto controverso ad una delle parti attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo delle parti, con conseguente onere deduttivo e probatorio a carico della parte interessata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene al lato passivo dell'azione e che dipende, anch'essa, dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).

Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.

Laddove, invece, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenire). In tal caso, l'istante vedrà rigettata la sua domanda, pur avendo egli diritto di intentarla (o di intervenire).

Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 2951 del 16.02.2016) hanno chiarito che:

- *«La titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, rientrante nell'onere deduttivo e probatorio dell'attore, salvo che il convenuto la riconosca oppure svolga difese incompatibili con la sua negazione».*
- *«Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti».*
- *«La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa».*

Da quest'analisi emerge, allora, la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, da cui discendono due regimi giuridici diversi.

La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).

La titolarità del diritto sostanziale (di cui concretamente qui si discute, essendo stata contestata dall'opponente) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda.

Tanto chiarito, giova rammentare che la cessione del credito opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire, a titolo oneroso o gratuito, il suo credito anche senza il consenso del debitore.

Va evidenziato, altresì, che il creditore che assuma di essere succeduto nel credito è onerato dal fornire la prova della propria titolarità attiva.

Ciò posto, nel caso di specie, la [REDACTED] agisce in qualità di cessionaria di crediti - segnatamente: contratto di prestito personale n. [REDACTED] del 23.6.2011; contratti di credito al consumo utilizzabili mediante carte di credito ad uso rotativo c.d. *revolving*, n. [REDACTED] del 21.12.2009, n. [REDACTED] del 29.7.2013 e n. [REDACTED] del 19.01.2011, in all.ti nn. 2, 9, 14 e 19 del fascicolo monitorio -, originariamente di titolarità della [REDACTED] poi ceduti alla [REDACTED] in forza del contratto di cessione di crediti, *pro soluto*, concluso in data 20.6.2017 (cfr. all. n. 3 del fascicolo monitorio) ed acquisiti, successivamente, dalla [REDACTED] quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati della [REDACTED] ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario o T.U.B.: cfr. Verbale di assemblea e conferimento di ramo d'azienda del 29.6.2018, nonché avviso di conferimento di ramo d'azienda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 92 del 09.8.2018, in all.ti nn. 4 e 5 del fascicolo di parte opposta).

Ebbene, la documentazione prodotta dall'opposta risulta incompleta e non idonea a dimostrare compiutamente la titolarità del credito dedotto in lite.

Sebbene, infatti, la [REDACTED] abbia prodotto il contratto di cessione di crediti stipulato tra [REDACTED] e [REDACTED] ed, altresì, la dichiarazione di cessione proveniente dalla cedente (cfr. comunicazioni del 23.6.2017, in all. n. 4 del fascicolo monitorio), l'opposta non ha, tuttavia, dimostrato di aver acquisto il credito *de quo* quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati della [REDACTED]

Ed infatti, il verbale di assemblea e conferimento di ramo d'azienda del 29.6.2018 individua l'oggetto del conferimento mediante il rinvio ai crediti specificati nell'allegato sotto la lettera "B", così letteralmente: "La [REDACTED] NCA [REDACTED] IS [REDACTED] conferisce, con effetto dal 1° luglio 2018, alla [REDACTED], che accetta, il ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed, meglio descritto nella valutazione allegata al presente atto sotto la lettera "B" (cfr. pag. 5 del Verbale, cit.).

Se ne desume che, al fine di individuare i crediti oggetto di trasferimento, era indispensabile produrre in giudizio l'allegato richiamato nel documento contrattuale, che, tuttavia, l'odierna opposta non ha prodotto.

Il conferimento di un ramo d'azienda integra, invero, una cessione d'azienda e determina, ai sensi dell'art. 2559 c.c., il trasferimento dei crediti inerenti al ramo, salvo patto contrario.

Tuttavia, l'effetto traslativo astrattamente derivante dal conferimento non esime la parte che agisce quale conferitaria dall'onere di provare che il credito specificamente azionato rientri nel perimetro oggettivo del ramo conferito.

A tal fine non è sufficiente la mera produzione dell'atto di conferimento, ove esso rinvii ad allegati e ad elenchi non prodotti o non idoneamente collegati all'operazione. Occorre, piuttosto, idonea documentazione che consenta di identificare con certezza il rapporto controverso come incluso nel compendio trasferito (cfr. Corte di Appello di Firenze, n. 2076 del 16.10.2023).

Né la pubblicazione dell'operazione in Gazzetta Ufficiale può eliminare l'onere di dimostrare che il credito azionato sia effettivamente compreso nell'operazione, quando ciò venga contestato.

La pubblicazione dell'avviso di trasferimento in Gazzetta Ufficiale costituisce, infatti, adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi, in generale, sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art. 1264 c.c., dovendo, perciò, escludersi che detta pubblicazione abbia efficacia costitutiva.

Va, dunque, distinta la pubblicità del conferimento, che si pone nella prospettiva di agevolare, appunto, la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti ampi portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore, ne realizzi di fatto il medesimo effetto, dalla prova dell'inclusione nell'operazione del singolo credito, che attiene invece alla titolarità sostanziale della pretesa (cfr. Cass., n. 2290 del 04.4.2026).

Pertanto, il successore che agisce in luogo della parte originaria deve allegare e provare i presupposti del proprio subentro, dimostrando l'effettivo trasferimento del rapporto oggetto del giudizio.

In tale prospettiva, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non assolve, come detto, *ex se* la funzione di attestare la titolarità in capo al preteso conferitario dei crediti.

Nel caso in esame, dunque, la Banca non ha fornito la prova documentale completa della propria legittimazione sostanziale. Tanto esclude di poter ritenere provata la titolarità del credito *de quo* in capo all'opposta.

Conseguentemente, la [REDACTED] deve ritenersi non munita di titolarità relativamente al credito oggetto di opposizione.

L'opposizione va, perciò, accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni concernenti il merito della pretesa creditoria.

Venendo al governo delle spese processuali, esse seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo, in favore di [REDACTED] a norma del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base alla domanda, ai valori tabellari medi, con attribuzione all'avv. [REDACTED] dichiaratasi antistataria.

Considerati gli esiti a cui è pervenuta, le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vengono poste per il 50% a carico dell'opponente e, per il restante 50%, a carico dell'opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna la [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio, in favore di [REDACTED] che liquida in € 286,00 per spese ed in € 7.616,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. [REDACTED]
3. Pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, per il 50% a carico di [REDACTED] e per il restante 50% a carico della [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Così deciso in Nola, il 10.9.2026

Il Giudice

Dr.ssa Giovanna Astarita